

Prot. n.174/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 4 Aprile 2012

Oggetto: **Decreto Interministeriale 31 ottobre 2011 – Proroga, per l'anno 2011, degli incentivi connessi alle assunzioni di lavoratori disoccupati**

Il Decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia del 31.10.2011, ha definito le modalità per la concessione, nel 2011, delle misure introdotte in via sperimentale dall'art. 2, co.131 e ss, della L. 191/2009, per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati in condizioni particolari.

L'art. 1, comma 33, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha prorogato per l'anno 2011 le misure introdotte in via sperimentale dall'art. 2, commi 131, 132, 134 e 151, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati che versano in condizioni particolari.

Si rammenta che le misure di cui trattasi sono state prorogate anche per l'anno 2012 dall'art. 33, comma 25, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, con modalità che verranno determinate da un apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite degli importi indicati nel medesimo, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti alla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e, comunque, non superiori a quelli stanziati per l'anno 2010.

Sulla base di quanto stabilito dallo stesso comma 33 del citato art. 1, il Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 31 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, ha definito le modalità e i limiti di spesa per la concessione, nell'anno 2011, delle misure in discorso.

Nel riprodurre in allegato il testo di tale decreto, si ricorda che gli interventi a carattere sperimentale di cui ai commi 134 (primo e secondo periodo) e 151 dell'art. 2 della Legge n. 191/2009, consistono nelle agevolazioni di seguito evidenziate:

- estensione della riduzione contributiva prevista dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, ai datori di lavoro che assumono soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali; A norma dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato). L'art. 25, comma 9, della stessa legge stabilisce, inoltre, che l'aliquota in vigore per gli apprendisti trova applicazione, per i primi diciotto mesi, anche in riferimento ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- prolungamento del suddetto beneficio sino alla data di maturazione del pensionamento (e comunque non oltre il 31 dicembre 2011), per chi assume lavoratori

in mobilità, ovvero beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva;

- concessione, a favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, qualora non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, di un incentivo pari all'indennità cui il lavoratore ha diritto, nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di prestazione di sostegno al reddito non erogate.

Per il riconoscimento delle suindicate agevolazioni, il decreto interministeriale in oggetto dispone che si applicano le modalità definite dai Decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010.

Si ricorda altresì che i commi 131 e 132 dell'art. 2 della Legge n. 191/2009, prevedono:

- il computo, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, anche dei periodi svolti in via esclusiva nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane; In merito alla disposizione introdotta dall'art. 2, comma 131, della Legge n. 191/2009, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato indicazioni operative con circolare n. 74 del 15 giugno 2010.

- il riconoscimento, sino alla data di maturazione del diritto alla pensione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2011), della contribuzione figurativa integrativa a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, a norma della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, i quali abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e accettino un'offerta di lavoro che comporti un inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 2, comma 132, della Legge n. 191/2009, il decreto interministeriale in esame richiama le modalità definite dal Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2010.

Si fa riserva di ritornare sull'argomento ad esito delle indicazioni operative che verranno diramate dall'INPS relativamente al decreto interministeriale in oggetto.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)